



COMUNE DI CHIETI

(VII Settore "Ecologia-Ambiente-Energia")

Prot. n° 50851 /3423

Chieti, lì 29.10.2008

ORDINANZA N° 542 del 29.10.2008

"Chiusura pozzi A.C.A. S.p.A. e divieto d'uso potabile ed irriguo delle acque sotterranee emunte nella fascia industriale di Chieti Scalo (dalla via Zittola-via Erasmo Piaggio, nei pressi del Centro Commerciale Megalò, fino al IV Salto ENEL in loc. San Martino) e nella fascia agricola compresa tra la stessa zona industriale e il fiume Pescara, nonché divieto di coltivazione e pascolo di determinate aree agricole in attesa di specifiche indagini ambientali delle aree a rischio potenziale di contaminazione ai sensi della L.R.A. n. 45/07".

IL SINDACO

Premesso

- che a seguito di segnalazioni della Polizia Provinciale in data 03.06.08, sono state avviate a cura della Provincia di Chieti, di concerto con questo Comune e l'Arta di Chieti, indagini ambientali volte ad accertare l'eventuale presenza di discariche dismesse nelle zone nord-ovest e sud-ovest dell'area industriale e agricola di Chieti Scalo e, precisamente:

1. zona a sud-ovest dell'area industriale situata tra via Mammarella e via Penne, nel senso sud-nord, e tra l'Asse Attrezzato e l'asta fluviale del Pescara, nel senso est-ovest (zona interessante parte del foglio catastale n. 27);
2. zona a nord-ovest dell'area industriale situata tra via Papa Leone XII e il campo pozzi ACA in via Bassino, nel senso sud-nord, e dall'Asse Attrezzato fino all'asta fluviale del Pescara, nel senso est-ovest (zona interessante parte dei fogli catastali nn. 7-11-12) ;

- che la Conferenza dei Servizi svoltasi presso il Settore Ambiente della Provincia di Chieti in data 15.07.08, allo scopo di giungere all'individuazione di eventuali possibili discariche di rifiuti nelle zone in argomento, ha stabilito, tra l'altro, che gli enti coinvolti provvedano alle seguenti attività:

- a) il Comune di Chieti verifichi negli atti amministrativi degli anni dal 1965 al 1990 la tipologia di gestione dei rifiuti solidi urbani e l'eventuale loro destinazione;
- b) la Provincia di Chieti, con l'ausilio dell'Arta, proceda, oltre che all'individuazione del soggetto responsabile degli inquinamenti accertati ai sensi dell'art. 244, ad eseguire delle indagini dirette (mediante esecuzione di trincee esplorative nei terreni e prelievi da pozzi e sondaggi già predisposti da alcune ditte volontariamente) sui siti risultanti da una prima mappatura fornita dal Comune sulla base dei dati acquisiti nelle conferenze dei servizi e dalle segnalazioni della Polizia Provinciale. All'accertamento della potenziale contaminazione segua, poi, la comunicazione alla Regione per l'aggiornamento dei siti in anagrafe di cui all'all. 2 della L.R.A. n. 45/07 per i successivi adempimenti.

A mezzo della Polizia Provinciale, sulla base degli elenchi 1 e 2 acquisiti dal Comune in sede di conferenza dei servizi, contenenti tutti i dati catastali delle ditte risultanti in detta prima mappatura, proceda, altresì, alla ricerca degli attuali proprietari e indirizzi al fine di renderli partecipi ai procedimenti in corso;

- che a seguito delle prime indagini dirette svolte in data 29.07.08 dalla Provincia di Chieti nei siti della ditta “Dragaggio del Ponte s.a.s” e nel campo pozzi A.C.A. S.p.A., nell’ambito di detta zona nord-ovest, è stato accertato un inquinamento della falda profonda nel pozzo 2 ACA, al momento non utilizzato per scopi idropotabili, e rinvenuti rifiuti interrati misti (urbani e speciali), trovati a contatto con le acque di falda superficiale e a breve distanza dal fiume Pescara;
- che con nota prot. 36781/2575 in data 12.08.08 del VII Settore, questo Comune ha chiesto all’AUSL di Chieti apposita relazione in ordine ai provvedimenti da adottarsi per l’igiene e sanità pubblica in conseguenza dei risultati del predetto inquinamento accertato dall’Arta di Chieti per il sito “Dragaggio del Ponte”;
- che con note prott. 38628/2675 in data 01.09.2008 e 42954/2911 del 18.09.08 del VII Settore, questo Comune ha chiesto all’ACA e all’AUSL di Chieti l’attivazione dei controlli di rispettiva competenza sulla verifica di conformità ai sensi del d.lgs 31/01 delle acque sotterranee prelevate dagli altri pozzi ACA in relazione al predetto accertamento dell’Arta di Chieti e ai valori delle sostanze inquinanti che possono costituire un rischio per la salute umana;
- che con nota prot. 43985/2961 in data 24.09.08 del VII Settore, questo Comune, in relazione allo stato di inquinamento diffuso nella zona nord dell’area industriale e dell’esito dei prelievi effettuati nei due siti sopra indicati (ACA e Dragaggio del Ponte), ha richiesto all’AUSL la necessaria attività istruttoria di prevenzione ed igiene ambientale con eventuali opportuni prelievi delle colture in atto nell’area agricola al fine di scongiurare possibili rischi sanitari specifici, anche conseguenti eventuali passaggi di inquinanti alle coltivazioni agricole;
- che con nota prot. 43435/2926 in data 23.09.08 del VII Settore, questo Comune ha chiesto ai competenti uffici della Provincia di Chieti il censimento dei pozzi nelle zone in questione per la informativa e notifica di eventuali provvedimenti cautelativi;
- che dalle ulteriori indagini dirette svolte in data 20.10.08, nell’ambito della zona 1 su indicata, mediante l’esecuzione di trincee nei terreni della ditta S.E.AB. s.r.l. (area al fg. 27 col nn. 129-130-218-407-4088) e dei sigg Scurti Angela e Scurti Paolo (area al fg. 27 coi nn. 131-4309-108), in un’area di circa ha 5,00 sono stati rinvenuti altri rifiuti, sempre di origine mista (urbana e speciale) e trovati anche qui a diretto contatto con la falda superficiale e a breve distanza (circa 50 m) dal fiume Pescara. E’ presumibile, pertanto, che anche in questa circostanza i risultati delle analisi dei campioni prelevati dall’Arta di Chieti non siano discosti dai precedenti;
- che nell’ambito delle zone su indicate sono in corso da parte di Comune e Provincia numerose procedure ex artt. 242-244-245 del d.lgs 152/06 per la bonifica di siti industriali, ubicati nelle zone indagate, che hanno in più circostanze evidenziato contaminazioni storiche dei terreni e delle acque sotterranee dovute a pregresse attività industriali. In diversi casi è stata constatata una provenienza esogena della contaminazione non ancora identificata, principalmente riferita a metalli pesanti (nichel, alluminio, ferro) e alifatici clorurati (cloruro di vinile, tricloroetilene e tetracloroetilene, 1,2 dicloroetilene, dicloropropano);
- che nell’ambito della zona 1 su indicata, a seguito della procedura amministrativa eseguita da questo Comune per l’intervento di bonifica del sito industriale ex conceria C.A.P., ubicato in Chieti Scalo alla via Penne n. 68, nonché del sito contermini di proprietà del Consorzio Industriale Chieti – Pescara, fu accertata, tra l’altro, una contaminazione delle acque sotterranee da composti pericolosi quali solventi

clorurati, idrocarburi pesanti (C>12) e cromo III. In tale occasione l'AUSL e dall'ARTA di Chieti individuarono quale area a rischio di propagazione della contaminazione la zona corrispondente ad un raggio di circa 1000 m dal sito ex conceria CAP. Nel corso della procedura il Servizio S.I.A.N. dell'AUSL di Chieti, sulla base degli accertamenti analitici condotti dall'ARTA sulle acque di uno dei pozzi privati esistenti nella zona, in considerazione della pericolosità per l'uomo dei composti chimici trovati in concentrazioni nettamente superiori ai valori limite di legge, fu emanata l'ordinanza sindacale n. 281 del 22/02/2007 con divieto di uso per scopi potabili od irrigui della acque sotterranee nella zona situata nel senso est-ovest, tra il viale B. Croce e il fiume Pescara, e nel senso sud-nord, tra la via Mammarella (loc. Casa Fuselli) e le vie Fratelli Pompilio e Travaglini, comprendendovi le aree all'intorno della via Penne, via A. Grandi, via Marvin Gelber e via Erasmo Piaggio;

- che in data 03.09.08, nell'ambito della procedura in corso ai sensi dell'art. 245/2 del d.lgs 152/06, durante l'esame del piano della caratterizzazione presentato dalla ditta proprietaria RIVECO General Sider S.p.A. per il sito ubicato in via Marino Carboni (al fg. 12 coi nn. 219-569, ambito zona 2 su indicata), la Conferenza dei Servizi, all'uopo convocata dal VII Settore di questo Comune, ha acclarato un possibile rischio sanitario alla popolazione che potrebbe derivare dall'eventuale uso delle acque emunte, stante la presenza in falda di metalli quali nichel, cromo, alluminio, piombo e idrocarburi con concentrazioni importanti e con la presenza di fonti di contaminazione ancora attivi. La Conferenza, pertanto, ha deliberato affinché il Comune e la Provincia attivino i competenti Uffici per rilevare la presenza di possibili pozzi nella zona a valle idrogeologico del sito in oggetto, disponendo le azioni necessarie per vietarne l'uso a titolo cautelativo, nonché di interessare l'apposito servizio alimentazione e nutrizione dell'Ausl di Chieti affinché effettui proprie indagini nella zona per rilevare eventuali coltivazioni in atto da analizzare;

Considerato che con decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) del 28.05.2008 è stata istituita la perimetrazione per la bonifica del Sito d'Interesse Nazionale (SIN) comprendente le aree di discarica di Bussi sul Tirino con relativo polo chimico industriale ed aree contermini a vario titolo connesse;

... che in tale occasione la Regione Abruzzo, a mezzo dell'Arta ha rilevato valori anomali di concentrazione di solventi clorurati nelle acque del fiume Pescara e superamenti delle concentrazioni limite nel corpo idrico sotterraneo principale;

... che nella perimetrazione di detto S.I.N. è compresa l'area del 4° Salto Enel, situata in località San Martino, catastalmente al fg. 7 coi nn. 91-96, in zona poco distante dal campo pozzi ACA;

... che, secondo i competenti uffici comunali e provinciali, la contaminazione prodotta dalle aree di Bussi sul Tirino ha influito sullo stato di qualità delle acque del Pescara ed evidentemente veicolato a valle, fino alla foce, talune sostanze inquinanti provenienti da tali aree, sicché è possibile che eventuali sedimenti accumulati nei pressi del 4° salto Enel in località San Martino abbiano potuto provocare o essere concausa dell'attuale stato d'inquinamento dei pozzi ACA situati poco distanti;

... che il richiamato DM di istituzione del S.I.N. di Bussi prevede la possibilità di una modifica della perimetrazione qualora si rilevasse la necessità di bonifica di ulteriori aree che dovessero risultare inquinate;

... che le aree agricole comprese nelle zone oggetto d'indagine ricadono per la maggior parte nella fascia territoriale di 150 metri in destra del Pescara per un'estensione di circa 7 km, sottoposti alla tutela paesaggistico-ambientale di cui alla legge n. 431/85 (legge Galasso);

... che con DGR n. 1529 del 27.12.06 la Regione Abruzzo ha approvato l'anagrafe dei siti da bonificare ai sensi dell'art. 251 del d.lgs 152/06, contenente il censimento dei siti a rischio potenziale effettuato dall'ARTA al luglio 2004 nel quale, tra l'altro, sono state indicate le discariche R.U. (1^ categoria) dismesse prima dell'entrata in vigore del d.lgs n. 36/03, tra le quali non figurano siti nel Comune di Chieti;

... che allo stato attuale, a seguito di segnalazione della Polizia Provinciale e sulla base dei primi accertamenti indicati in premessa, sembra emergere la possibile presenza di più discariche di rifiuti urbani e speciali nelle zone oggetto di indagine e, pertanto, a conclusione degli accertamenti in corso dovrà essere aggiornato l'anagrafe dei siti potenzialmente inquinati e soggetti alle procedure di bonifica disciplinate dalla legge regionale n. 45/07;

... che l'area industriale di Chieti Scalo è sorta negli anni '60, in assenza di qualsiasi norma organica inerente lo smaltimento dei rifiuti, per cui è presumibile che l'intera area sia stata interessata da rifiuti interrati di diversa origine, fino a quando non ha prodotto concretamente i propri effetti la normativa di cui al DPR n. 915/82;

... che, prima di una regolamentazione organica della normativa inerente l'estrazione d'inerti e relativo recupero ambientale, era d'uso comune cavare nelle aree di sedime, utilizzare il materiale estratto e ripristinare i siti con i materiali più diversi;

... che nelle Conferenze dei Servizi svoltesi presso la Provincia di Chieti in data 04.09.08 e presso la Regione Abruzzo in data 08.09.08, in virtù degli ultimi dati del monitoraggio effettuato sul fiume Pescara e delle indagini in corso sulle aree industriali ed agricole indicate in premessa, i vari enti hanno tutti condiviso la necessità di chiedere al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di valutare la possibilità di un'estensione del S.I.N. di Bussi alle aree della zona di Chieti Scalo in destra del Pescara;

... che il quadro complessivo risultante dai dati su indicati rappresenta uno stato d'inquinamento diffuso nella zona in argomento che impone alla pubblica amministrazione di attivarsi da un lato per la corretta informativa ai soggetti interessati, senza allarmismi, e dall'altro di accelerare ogni indagine possibile per l'esatta individuazione delle sorgenti di contaminazione con la circoscrizione dei siti di discarica e/o industriali da sottoporre alle necessarie procedure di bonifica;

Visti i risultati analitici dei prelievi effettuati dall'Arta di Chieti nelle aree del campo pozzi A.C.A. S.p.A. e nel sito poco distante della ditta "Dragaggio del Ponte s.a.s.", trasmessi con note prott. n. 5394 del 07.08.08 e n. 5650 del 26.08.08, dai quali si rileva che in sede di sopralluogo sono stati rinvenuti rifiuti interrati di incerta natura in entrambe le aree e la seguente situazione di inquinamento:

per il sito ACA (via Bassino - loc. San Martino)

- **una contaminazione della falda acquifera profonda** (soggiacenza circa 25 m) **con superamento dei valori CSC per il cloruro di vinile**, in concentrazione di 2,1 µg/l (limite di legge 0,5 µg/l), e **1,2 dicloropropano** in concentrazione di 0,2 µg/l (limite 0,15 µg/l). Prelievi effettuati nel pozzo 2, al momento del sopralluogo non utilizzato per l'approvvigionamento idrico;

- **una contaminazione della falda acquifera superficiale** (soggiacenza circa 4,5 m) **con superamento dei valori CSC per il manganese**, in concentrazione µg/l 259 (limite 50 µg/l), e **1,2 dicloropropano**, in concentrazione 0,2 µg/l, oltre che abbondanti coliformi fecali (1200 UFC/100ml), spore di solfitoriduttori (50 UFC/100ml) e un numero non significativo di escherichia coli (<10 UFC/100ml);

per il sito della ditta Dragaggio Del Ponte (via Papa Leone XIII – loc. Salvaiezzi)

- **una contaminazione della falda acquifera superficiale** (soggiacenza circa m 4,6) **con superamento dei valori CSC per il ferro**, in conc. di 400 µg/l (limite 200 µg/l), **per il manganese**, in conc. di 800 µg/l (limite 50 µg/l), **per idrocarburi totali**, in conc. di 361 µg/l (limite 350 µg/l), **per 1,4 diclorobenzene**, in conc. di 1,6 µg/l (limite 0,5 µg/l);

Vista la nota prot. 1218 del 09.09.08, reg. al protocollo generale del Comune in data 16.09.08 al n. 41581, con la quale **il Servizio S.I.A.N. dell'AUSL di Chieti**, in riscontro alla richiesta del Comune **per il sito "Dragaggio del Ponte" ha comunicato che le acque in questione non debbono essere utilizzate per gli scopi potabili;**

Vista la nota prot. 1341 del 26.09.08, pervenuta al Comune al prot. n. 45818 in data 02.10.08, con la quale **il Servizio SIAN dell'AUSL di Chieti ha trasmesso i risultati delle analisi svolte per l'acqua del pozzo 2 nel periodo luglio/agosto 2008 e comunicato di aver accertato la non conformità dei valori per la presenza di solventi clorurati** e, quindi, in conseguenza di ciò di non aver fornito al Gestore alcun giudizio di idoneità per l'immissione in rete dell'acqua del campo pozzi San Martino per l'anno in corso;

Vista la comunicazione dell'A.C.A. S.p.A. in data 29.09.08 – prot. 16004, pervenuta al Comune al prot. 44709 in data 30.09.08, con la quale **il Gestore della rete idrica integrata ha riferito, tra l'altro, che tutti i pozzi esistenti in loc. San Martino sono stati definitivamente spenti già dalla data del 21.01.08** e da allora non più riattivati in distribuzione, essendo risultata da tale, una diversa matrice inquinante precedentemente non individuata in base ai controlli di routine;

Visti:

- l'art. 8 del d.lgs n. 31/2001 (Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano) il quale dispone che, nella fase di controllo esterno, qualora vi sia motivo di sospettare la presenza in quantità o concentrazioni tali da rappresentare un potenziale pericolo per la salute umana, l'azienda unità sanitaria locale deve assicurare una ricerca supplementare, caso per caso, delle sostanze e dei microrganismi per i quali non sono stati fissati valori di parametro a norma dell'allegato I e proporre al Sindaco l'adozione degli eventuali provvedimenti cautelativi a tutela della salute pubblica;

- l'art. 10 dello stesso d.lgs 31/01 che, nel caso di accertata non conformità, il Sindaco, l'Azienda Unità Sanitaria Locale, l'Autorità d'Ambito ed il Gestore informano i consumatori in ordine ai provvedimenti adottati, ciascuno per quanto di propria competenza;

- l'art. 244 del d.lgs 152/06 che attribuisce alla Provincia, dopo aver svolto le opportune indagini volte ad identificare il responsabile dell'evento di superamento dei livelli di contaminazione e sentito il comune, il compito di diffidare con ordinanza motivata il responsabile della potenziale contaminazione a provvedere ai sensi del titolo V della parte IV dello stesso decreto. Tale norma prevede, altresì, che l'ordinanza sia comunque notificata al proprietario (anche se incolpevole) il quale può sua sponte attivarsi per la bonifica, per evitare che nel caso di sostituzione della pubblica amministrazione possa essere chiamato a rispondere degli oneri fino alla concorrenza del valore di mercato del suolo (art. 253 T.U.);

- l'art. 245 del d.lgs 152 che dispone testualmente [*"1. Le procedure per gli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale disciplinate dal presente titolo possono essere comunque attivate su iniziativa degli interessati non responsabili.*

2. Fatti salvi gli obblighi del responsabile della potenziale contaminazione di cui all'articolo 242, il proprietario o il gestore dell'area che rilevi il superamento o il pericolo concreto e attuale del superamento delle concentrazione soglia di contaminazione (CSC) deve darne comunicazione alla regione, alla provincia ed al comune territorialmente competenti e attuare le misure di prevenzione secondo la procedura di cui all'articolo 242. La provincia, una volta ricevute le comunicazioni di cui sopra, si attiva, sentito il comune, per l'identificazione del soggetto responsabile al fine di dar corso agli interventi di bonifica. È comunque riconosciuta al proprietario o ad altro soggetto interessato la facoltà di intervenire in qualunque momento volontariamente per la realizzazione degli interventi di bonifica necessari nell'ambito del sito in proprietà o disponibilità."];

- l'art. 8 dell'all. 2 alla LRA n. 45/07 che, per le aree di discarica r.u (ex 1^a categ.), dismesse prima dell'entrata in vigore del d.lgs 36/03, dispone che le stesse entrino a far parte dell'anagrafe dei siti potenzialmente contaminati a seguito dell'effettuazione di un'indagine di qualità ambientale, a cura del Comune competente, sui parametri oggetto dell'inquinamento, dalla quale risulti l'avvenuto

superamento delle soglie di concentrazioni anche per un solo parametro, secondo le linee guida di cui alla determinazione dirigenziale n. DN3/28 del 06.03.07(c.2). Gli oneri per l'effettuazione di tali indagini gravano, per le discariche censite, per il 60% a carico della Regione e per il 40% a carico del Comune, ferma restando la rivalsa nei confronti del responsabile dell'inquinamento;

- il disciplinare tecnico previsto dalla D.G.R. n. 1529 del 27.12.06, approvato con Det. N. DN3/28 del 06.03.07 della Direzione Parchi, Territorio, Ambiente, Energia della Regione Abruzzo col quale sono state definite le indagini minime da effettuare per la valutazione dello stato di qualità delle matrici ambientali nelle aree oggetto di discarica. Lo stesso disciplinare qualifica la tipologia di discarica in argomento quale impianto regolarmente autorizzato ai sensi dell'ex DPR n. 915/82 e/o dell'ex d.lgs 22/97, ovvero l'impianto realizzato in virtù di ordinanze sindacali ex art. 12 del DPR 915/82 oppure ex art. 13 d.lgs n. 22/97, oppure di discarica abusiva, intendendo per quest'ultima comunque una discarica realizzata antecedentemente all'entrata in vigore del DPR 915/82, ovvero in assenza di normativa in materia, e non già discarica realizzata e/o gestita in assenza o difformità di un progetto approvato, nella quale siano state smaltite tipologie di rifiuti diverse da quelle autorizzate;

Visto l'art. 50 del t.u. 18 agosto 2000, n. 267 delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

Ritenuto che, al fine di prevenire ogni rischio sanitario e attivare ogni possibile misura di sicurezza per i cittadini interessati, occorre accelerare i tempi per il completamento delle indagini preliminari nelle zone su indicate e delimitare l'esatta estensione e natura dei siti di discarica già individuati, nonché procedere all'individuazione e delimitazione delle eventuali ulteriori discariche che risulterebbero al momento solo da generiche segnalazioni e/o indizi cartacei;

... che a tal fine si può provvedere, nelle more dell'assegnazione dei fondi regionali e, in mancanza di avvio delle procedure a cura dei proprietari interessati, al completamento delle indagini con la definizione dell'esatta estensione delle aree di discarica mediante sistemi indiretti (SEV, tomografia ecc.), nonché all'adozione delle eventuali misure di messa in sicurezza d'urgenza e caratterizzazione necessaria per le successive fasi di analisi dei rischi e bonifica dei siti;

... che, alla luce di quanto sopra descritto, nell'attesa del completamento di dette indagini preliminari e dell'esito degli accertamenti richiesti ai Servizi dell'AUSL competente, sia necessario ed urgente, a tutela della salute pubblica, provvedere ad emettere idoneo provvedimento quale misura cautelare, stante il paventato rischio per la salute umana, derivante sia dall'uso dell'acqua di pozzo o di bacini di raccolta situati nella zona di rischio sopra individuata, sia dall'utilizzo dei prodotti agricoli o dall'uso del suolo per il pascolo degli animali;

Con riserva di adozione di ogni ulteriore atto a seguito dei risultati degli accertamenti richiesti all'AUSL di Chieti e fatti salvi i provvedimenti e i procedimenti a cura della Provincia ai sensi dell'art. 244 del d.lgs 152/06 per l'individuazione del responsabile dell'inquinamento,

ORDINA

1. **all'A.C.A. S.p.A.**, in persona del Presidente del C.d.A. sig. Bruno Catena, con sede in Pescara alla Via Maestri del Lavoro, 81 Pescara:
 - di mantenere chiusi i pozzi risultati contaminati, situati in loc. San Martino di Chieti Scalo, fino all'adozione da parte dell'Autorità d'Ambito dei provvedimenti presi a norma dell'art. 14 del d.lgs 31/01, che attestino l'avvenuta rimozione di ogni rischio per la salute umana, da rendere noti ai Comuni interessati e ai consumatori;
2. **ai proprietari, gestori e/o conduttori a qualsiasi titolo dei siti ubicati nelle zone indicate in epigrafe:**

- la temporanea chiusura di eventuali pozzi ivi esistenti e divieto assoluto di uso dell'acqua sotterranea, captata e/o raccolta in bacini a scopo potabile od irriguo;
- divieto di coltivazione dei campi per uso agroalimentare nelle aree oggetto di rilevamento di rifiuti interrati e nelle aree contermini;
- divieto di consumo alimentare dei vegetali spontanei e dei prodotti dei terreni agricoli ed orti presenti nella zona oggetto della presente ordinanza senza la previa acquisizione di certificazione da parte dell'AUSL- Servizio SIAN- sulla qualità dei prodotti raccolti;
- divieto di asportazione e/o movimentazione di terreni, salvo i casi autorizzati di bonifica in corso e negli altri casi muniti dei titoli autorizzativi di legge che abbiano preventivamente espletato indagine di qualità ambientale dei siti;
- divieto di pascolo degli animali destinati direttamente o con i loro prodotti all'alimentazione umana.

Tali divieti permangono fino alla data dell'avvenuta bonifica delle aree di discarica e dei siti industriali individuati e/o da individuare quali sorgenti di contaminazione e, comunque, fino a revoca della presente.

Per i siti in zona agricola in cui, a conclusione delle indagini di prospezione geognostiche e geofisiche disposte con il presente atto, non saranno stati individuati rifiuti interrati e non sono contermini ai siti di discarica, i divieti sopra indicati cesseranno parzialmente o totalmente a tale data mediante notifica d'idoneo provvedimento ai soggetti interessati.

3. **ai proprietari e/o conduttori a qualsiasi titolo dei terreni agricoli** ubicati nelle zone indicate in epigrafe di consentire ai tecnici dell'Arta o all'uopo incaricati dal Comune o da altri enti pubblici di eseguire trincee esplorative, sondaggi geognostici e prospezioni geofisiche, campionamenti di terreno e d'acque di falda su aree pubbliche e private ai fini dell'individuazione di possibili discariche di rifiuti interrati. **A tal fine sarà resa nota la data di accesso ai luoghi con apposito avviso.**

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di far osservare quanto disposto con la presente, con avvertenza che l'inottemperanza comporta la denuncia all'Autorità Giudiziaria, ai sensi dell'art. 650 del c.p..

DISPONE

- che il dirigente del VII Settore provveda con immediatezza a tutti gli atti e dispositivi previsti dalle procedure di legge ed in particolare:
 - per i siti individuati o che saranno individuati quali discariche di rifiuti, qualora non si attivi l'eventuale responsabile della contaminazione, ove nel frattempo individuato dalla Provincia, o a seguito della notifica della presente ordinanza non si attivino volontariamente i proprietari e/o gestori mediante invio della comunicazione di cui all'art. 245/2 del d.lgs 152/06 e l'eventuale messa in sicurezza d'emergenza, o gli stessi, successivamente alla rilevazione del superamento dei livelli di concentrazione delle sostanze contaminanti, non provvedano entro i successivi 30 gg. alla presentazione del piano di caratterizzazione del sito, proceda d'ufficio a tali adempimenti e a quant'altro ritenuto necessario nel rispetto della normativa vigente per l'eliminazione e/o riduzione dei rischi sopra evidenziati;
 - provveda all'espletamento di ogni indagine ambientale diretta ed indiretta per l'individuazione di possibili ulteriori discariche di rifiuti interrati nella zona indicata in epigrafe;
- che il dirigente del IV settore provveda a dare priorità assoluta alle richieste di eventuali finanziamenti provenienti dal dirigente del VII Settore ai fini delle attività allo stesso demandate;
- che il dirigente del V settore, dopo attenta valutazione, provveda, nel rispetto della presente ordinanza, ad adottare tutte le necessarie misure per eventuali lavori pubblici in corso e/o

programmati sulle aree ricadenti nella zona in epigrafe allo scopo di evitare qualsiasi interferenza o aggravio delle situazioni di rischio;

- che il dirigente del VI Settore, nell'ambito della propria attività pianificatoria, provveda a delimitare le aree in corso d'indagine e a fornire con immediatezza al VII Settore e alla Polizia Municipale estratti catastali aggiornati e stampe delle visure di tutte le particelle dei terreni agricoli compresi nella zona individuata in epigrafe al fine di reperire gli indirizzi dei relativi proprietari;
- che il Comando Vigili Urbani, previa acquisizione dei dati catastali dal S.I.T. presso il VI Settore provveda agli accertamenti richiesti per acquisire le generalità ed indirizzi degli attuali proprietari/possessori o conduttori delle aree agricole oggetto di indagine nelle zone in epigrafe e fornisca, anche in collaborazione col Corpo Forestale dello Stato, la necessaria assistenza ai tecnici incaricati dal Comune per agevolare le indagini necessarie per l'individuazione delle discariche;
- che copia della presente ordinanza sia trasmessa all'organo di revisione quale comunicazione di possibili attivazione di debiti fuori bilancio, da sanarsi nei modi di legge, per acquisizione urgente ed indifferibile di risorse necessarie ad evitare rischi gravi per l'ambiente e la salute pubblica;
- che sia data adeguata pubblicità alla presente ordinanza tramite pubblica affissione in Città negli spazi consentiti, nonché per estratto su due quotidiani locali e pubblicazione presso l'Albo Pretorio per 30 gg. consecutivi e sul sito internet del Comune di Chieti.

La presente ordinanza integra la precedente n. 281 del 22/02/2007, emanata per l'area all'intorno del sito ex conceria CAP indicato in premessa.

La presente ordinanza sarà trasmessa al Corpo Forestale dello Stato, Comando Stazione di Chieti, affinché, nell'ambito delle proprie competenze istituzionali, fornisca ogni possibile collaborazione con il Corpo di Polizia Municipale e il Settore Ambiente del Comune per le attività di indagine ambientale e per le indagini di prevenzione agroalimentare da effettuare a cura dei competenti servizi dell'AUSL.

Copia della presente ordinanza sarà, altresì, trasmessa al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATM) ai fini delle proprie valutazioni e determinazioni in ordine all'estensione del SIN di BUSSI sul Tirino.

Il responsabile del procedimento è individuato, ex l. 241/1990, nel sig. Mario Salsano, funzionario responsabile del Servizio Bonifiche presso il Settore Ecologia – Ambiente, sito in via Delle Robinie 5, ove gli interessati possono prendere visione degli atti.

Ai sensi dell'art. 3, quarto comma, della legge 7 agosto 1990 n. 241, si avverte che contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla notificazione, ricorso al Tribunale amministrativo regionale di Pescara (art. 2, lett. B, n. 3, legge 6 dicembre 1971, n. 1034), oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla notificazione (art. 8, c.1, D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199).

Si provveda alla notificata a mezzo messi comunali:

- a tutti i proprietari e conduttori dei terreni che saranno resi noti dal VII Settore del Comune a seguito delle verifiche della Polizia Municipale;
- al Comando Polizia Municipale;
- al Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell'AUSL, in Chieti alla via N. Nicolini 10;
- al Servizio S.I.A.N. del Dipartimento di Prevenzione dell'AUSL di Chieti, alla via N. Nicolini 10 – 66100 Chieti;
- all'A.C.A. S.p.A., in via Maestri Del Lavoro n. 81 - 65125 Pescara.

Si trasmetta a mezzo raccomandata postale:

- al Comando Stazione Forestale di Chieti, in via Via U. D'Italia n. 200 - 66100 Chieti;
- alla Provincia di Chieti – Macrostruttura F, in Chieti alla piazza M. Venturi;
- all'ARTA di Chieti, in via Spezioli n. 52, 66100 Chieti;
- alla Regione Abruzzo, Direzione Ambiente – Turismo – Energia -Sez. Rifiuti, Via Passolanciano n. 75, 65100 Pescara;
- all'Autorità d'Ambito Pescara n. 4, in via Raiale 110/bis – 65128 Pescara;
- al Servizio Acque ex Genio Civile – Macrostruttura E della Provincia di Chieti, via Asinio Herio n. 75 - 66100 Chieti;
- al Servizio Acque – Macrostruttura F della Provincia di Chieti, in Piazza Monsignor Venturi - 66100 Chieti;
- al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM), Direzione Gen. per la Tutela della Qualità della Vita, in via Cristoforo Colombo, 44 - 00144 ROMA.

GLR/SM

IL SINDACO
(Dr. Francesco Ricci)